

Ed eglino con tutti i lamenti de' Vescovi, e l' esclamazioni di San Bernardo, del Blesense e altri Padri contro i Privilegj, che ottenevano dalla S. Sede, per sola emulazione de' Vescovi si procacciavano gli onori: onde non increbbe loro di soggiacere anche a pesi, cui vedevano esser sottoposti i Vescovi. Per la qual cosa (che che sia degli altri, che nulla rileva il saperlo) il primo esempio è assolutamente sospetto, sì per attribuirsi all' anno 1220. in circa, perchè Gregorio IX. non ascese alla cattedra di S. Pietro fino al 1227. sì perchè la collezione delle Decretali fatta far, com'è detto, da questo Pontefice molto dopo, insegna che la clausula *de rebus Ecclesie non alienandis*, non era introdotta nella Formula del giuramento che facevasi al Romano Pontefice, qual'è quella che si legge in questi giuramenti, cui si dà forse troppa antichità

Nè s' opponga, che i Vescovi la usavano verso il loro Metropolitano; perchè quella è concepita in diversi termini, ne costumavasi, come ho detto, in alcuna maniera col Romano Pontefice in tempo di Gregorio IX. Costumavasi bensì dagli Abati esenti il giuramento di fedeltà molto prima di esso Gregorio, e l'attesta egli medesimo (*Lab. Concil. 10. XI. col. 317. ep. 4.*) trattando con due Vescovi d' Inghilterra della benedizione dell' Abate di S. Albano: *Electo faciatis eidem obedientiam, & reverentiam debitam exhiberi, ac munus benedictionis impendi, recepturi ab eo postmodum pro nobis & Romana Ecclesia fidelitatis solite juramentum juxta formam, quam vobis sub bulla nostra mittimus interclusam.* Nella qual Formula esservi stato anche il peso di visitar la S. Sede, come in quella de' Vescovi, non è da dubitarne. Poichè Alessandro IV. che non è lontano da Gregorio più di quattordici anni, e successe immediatamente a Innocenzo IV. rivocando alcuni privilegj ottenuti da' Vescovi e Abati per esimersi da tal peso, distintamente parla di loro in questa forma: *Nonnulli Ecclesiarum Prælati obtinuerunt sibi per sedem Apostolicam importune concedi, ut non teneantur sedem eandem usque ad certa tempora visitare contra formam præstui juramenti indulgentias, & concessiones hujusmodi Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, & aliis Ecclesiarum Prælati concessas auctoritate præsentium revocamus* (*Rayn. 1257. n. 50.*). Da tutto ciò si vede, che non v' era bisogno della carta delle giunte di Cencio per illustrar questo punto di Disciplina. Era bensì d' uopo di non alterarlo asserendo, che gli Abati soli si obbligavano con giuramento a visitar la S. Sede, quando essi nol facevano, che a somiglianza de' Vescovi, i quali molto prima degli Abati esenti ciò praticavano. Ma di questo parlerò nelle Note, ove mostrerò esser falso, che li soli Abati a ciò s' obbligassero.

Del Sacro Collegio, cioè della più rispettabil porzione di tutto il Clero del Mondo, tien' egli la stessa opinione che abbiamo veduta negli